

Pubblicato il ____/2023

N. 0__/2023 REG.PROV.COLL.
N. 0__/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale :__ del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento *pro tempore*, non costituito come tale in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del __ maggio 2022, trasmessa a mezzo pec, di estremi ignoti, con la quale si comunica di non poter accogliere la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica di cui al concorso pubblico indetto P.D.G. del 28 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 9 novembre 2021, per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 2, del bando di concorso per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto P.D.G. del 28 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 9 novembre 2021, nella parte in cui dispone che i candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso, nella parte in cui non prevede possibilità di rinvio della prova in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3 comma 5 del P.C.D. del 22 aprile 2020, nella parte in cui prevede che il differimento delle prove possa essere autorizzato esclusivamente ad altra data ricompresa entro l'ultimo giorno previsto dal calendario delle convocazioni;
- ove esistente, di ogni ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico indetto P.D.G. del 28 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 9 novembre 2021, per il reclutamento di complessivi 1479 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno ___dicembre 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 luglio 2022, e notificato in pari data a mezzo della posta elettronica certificata, l'odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo.

Con ordinanza nr. -OMISSIS- del ___ agosto 2022, alla cui motivazione si rimanda, il Collegio ha sospeso il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione.

Con provvedimento depositato il 26 ottobre 2022 il ricorrente ha autocertificato di aver superato con successo le prove fisiche sostenute in data 23 settembre 2022 e di aver parimenti superato gli accertamenti psico-attitudinali eseguito il 20, 21 ottobre 2022.

Il ricorso fondato e merita accoglimento.

L'odierno ricorrente, infatti, ha partecipato al concorso di cui all'art. 1 comma 1 lettera b del bando (aliquota uomini 444 posti, ID domanda n. 8026/20 ed ha svolto la prova scritta ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, riportando il punteggio massimo di 10,00.

Convocato per il giorno ___ maggio 2022, presso l'Impianto sportivo di atletica leggera "Tre Fontane" sito in Roma per lo svolgimento della prova fisica, non vi ha potuto partecipare in seguito ad infortunio. Nella specie, il ricorrente ha dimostrato (tramite certificato medico del 27 aprile 2022 rilasciato da ASST -OMISSIS-) di essere affetto da "*omissis*", con prescrizione di giorni 30 di riposo con astensione dall'attività sportiva.

In ragione della predetta prescrizione, il candidato ha inoltrato istanza all'Amministrazione tesa a differire lo svolgimento delle prove fisiche suddette, ma l'Amministrazione ha ritenuto di non accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 5 del P.D.C. 22 aprile 2022, stante il previsto termine della selezione fissato al 16 maggio 2022.

L'impugnato provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.

Se, infatti, è previsto dal bando di concorso che la mancata presentazione il giorno della convocazione per lo svolgimento delle prove fisiche determinata l'esclusione dal concorso, è altresì necessario che tale mancata

partecipazione sia colpevole e non determinata da oggettiva impossibilità.

Nel caso in esame, il candidato ha documentato di non poter partecipare nella data per la quale era stato convocato alla prova fisica a causa di una problematica di salute provata da certificato medico rilasciato da struttura sanitaria prima della predetta data. Il certificato medico, specificamente ammoniva il paziente dallo svolgimento di attività sportiva per i seguenti trenta giorni.

Tale circostanza doveva essere dall'Amministrazione adeguatamente valutata, al fine di autorizzare il candidato a sottoporsi alla prova in data diversa.

Né appare esaustivo l'argomento per il quale la selezione fisica sarebbe terminata il 16 maggio 2022. Nel caso in esame, infatti, si tratta di un concorso suddiviso in articolate fasi di selezione e la partecipazione "differita" del ricorrente alla prova fisica durante lo svolgimento di un'altra fase concorsuale non avrebbe potuto evidentemente pregiudicare l'esito del concorso, il quale risultava ancora in corso.

Per le ragioni che precedono, affatto smentite da parte resistente, il ricorso deve essere accolto con susseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati.

Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali che liquida in misura pari a € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2___dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Virginia Arata

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.